

LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1987, N. 9

Nuovo ordinamento del Mediocredito Trentino – Alto Adige¹

Art. 1

1. L'«Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino - Alto Adige», con l'annessa «Sezione per il credito agrario di miglioramento», costituito con legge 13 marzo 1953, n. 208, e denominato «Mediocredito Trentino - Alto Adige» con legge 9 febbraio 1968, n. 89, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2

1. Il Mediocredito Trentino - Alto Adige è ente di credito di diritto pubblico, con sede in Trento, ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive nel territorio della Regione Trentino – Alto Adige, mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per le medie e piccole imprese.

2. All'Istituto di cui al precedente comma è annessa una Sezione per il credito agrario di miglioramento, con gestione autonoma.

¹ In B.U. 25 agosto 1987, n. 38.

Art. 3

1. I fondi di dotazione dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento sono determinati dallo Statuto, approvato ai sensi del successivo articolo 6, nel loro ammontare complessivo e nelle quote di partecipazione di ciascun sottoscrittore, in modo tale che alla Regione Trentino - Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano spetti complessivamente non meno del 54 per cento dei fondi di dotazione stessi. La partecipazione delle Province ai fondi di dotazione deve essere in ogni tempo paritaria.

2. La responsabilità degli enti partecipanti è limitata alle quote da essi conferite.

Art. 4

1. I crediti derivanti dai finanziamenti dell'Istituto hanno privilegio sui macchinari dell'azienda finanziata. Al suddetto privilegio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni.

Art. 5

1. Per procurarsi i mezzi occorrenti al raggiungimento delle proprie finalità, l'Istituto e la Sezione, per il credito agrario di miglioramento sono autorizzati ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi, anche al portatore, con le modalità ed entro i limiti stabiliti nello Statuto approvato a sensi del successivo articolo 6.

2. È esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

3. I partecipanti possono accordare' all'Istituto ed alla Sezione per il credito agrario di miglioramento aperture di credito in conto corrente; per le aziende di credito partecipanti il limite di tali aperture è soggetto al preventivo benessere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 6

1. Lo Statuto unico dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Ministero del Tesoro. Tale Statuto prevede, nell'ambito dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento centrali, due Sezioni autonome sia dell'uno che dell'altra, aventi sede rispettivamente a Trento e a Bolzano. La composizione del Consiglio di amministrazione del Mediocredito e della Sezione per il credito agrario di miglioramento centrali nonché del personale dipendente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

2. Ciascuna Sezione autonoma ha competenza istruttoria per gli affari interessanti il rispettivo territorio provinciale. Le deliberazioni attinenti agli affari istruiti da ciascuna Sezione autonoma sono assunte dai Consiglieri di amministrazione, residenti in provincia di Trento, rispettivamente di Bolzano, costituiti in Comitati provinciali di amministrazione, purché di valore non superiore al limite tassativamente indicato dallo Statuto. Le deliberazioni concernenti affari di valore superiore al limite statutariamente prescritto sono assunte dal Consiglio di amministrazione. La composizione dei Comitati provinciali di amministrazione delle Sezioni autonome di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella

provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

3. Lo Statuto disciplina altresì la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto, in modo da garantire alla Regione e alle due Province la partecipazione con maggioranza numerica in seno agli organi medesimi. Lo Statuto prevede inoltre, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la presenza di un rappresentante designato dai gruppi di minoranza di ciascun Consiglio provinciale e, in seno al Collegio sindacale, la presenza di un rappresentante designato dai gruppi di minoranza del Consiglio regionale.

Art. 7

1. L'Istituto e la Sezione per il credito agrario di miglioramento sono soggetti alla vigilanza di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 274, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 8

1. L'eventuale liquidazione dell'Istituto o della Sezione per il credito agrario di miglioramento e le modalità di essa vengono disposte con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Ministero del Tesoro e le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Art. 9 (Norma transitoria)

1. La rinnovazione degli organi in base al nuovo Statuto deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello Statuto stesso.

2. L'applicazione delle norme di ristrutturazione dell'Istituto deve avvenire entro sessanta giorni dalla rinnovazione degli organi ai sensi del precedente comma.

